

► Osservatorio ◀

Costituzione, attenti alla riforma dell'articolo 41

Le modifiche proposte rischiano di rivelarsi un rimedio peggiore dei problemi da risolvere

LUIGI VECCHIONE
Consigliere Api Napoli Junior

La proposta di riforma dell'art. 41 della Costituzione, avanzata dal Governo, prevede la modifica del testo mediante l'inserimento di un nuovo principio guida, secondo cui "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge".

L'art. 41 rappresenta l'architettura della nostra costituzione economica, il principio nel quale vive quella relazione-contrapposizione tra libertà e autorità alla base del nostro sistema economico. L'art. 41 mentre garantisce una posizione giuridica individuale, nello stesso tempo ammette che la legge – in quanto espressione della volontà popolare – possa apportare limitazioni a tale libertà, purché preordinate a consentire il soddisfacimento di interessi costituzionalmente rilevanti.

Il nuovo testo dell'art. 41 ha un contenuto innovativo, non nel senso di ampliare realmente le possibilità di azione concesse dall'ordinamento ai privati, bensì nella rinuncia a quella seconda parte del testo vigente che attribuisce – in astratto – ai pubblici poteri il compito di far sì che la libertà d'iniziativa economica privata si svolga in armonia con le altre fondamentali esigenze espresse nella costituzione. In tal senso, il nuovo testo attribuisce al legislatore il potere di disciplinare l'iniziativa e l'attività economica senza, però, definire un limite alle infinite possibilità di intervento dei pubblici poteri sui meccanismi di mercato.


Da questo punto di vista, la

proposta di riforma parrebbe peggiorare i mali che intende curare.

L'art. 41, anche grazie alle interpretazioni fornite dalla Corte Costituzionale, ha svolto un ruolo essenziale per il processo di crescita e coesione sociale del nostro Paese. In esso v'è una concezione dell'intervento pubblico in chiave difensiva rispetto al mercato, l'implicito riconoscimento di un'autonoma rilevanza positiva del mercato per l'interesse generale e, infine, l'assegnazione di un duplice riconoscimento del valore individuale e generale della libertà economica. Di fatto, sancendone da un lato la non comprimibilità da parte dei pubblici poteri e, dall'altro, la necessaria non arbitrarietà di qualsivoglia limitazione. Il vero nodo problematico nel vigente art. 41 è rappresentato piuttosto dalla costante tensione tra le diverse forme di intervento pubblico che convivono nel testo. Da un lato la regolazione, ovvero quelle misure che presuppongono la spontaneità dei processi economici e si propongono di orientarne solo indirettamente e dall'esterno il corso in vista di finalità di interesse generale; dall'altro la programmazione e pianificazione, ovvero quelle misure che presuppongono un fine di interesse generale da realizzare, che stabiliscano le condizioni necessarie affinché quel determinato fine possa dirsi realizzato e, infine, che si propongono di conformare direttamente i processi economici alle condizioni ipotizzate.

Purtroppo l'art. 41 non contiene una chiara visione degli scopi sottesi all'intervento pubblico nell'economia, né dei limiti strutturali che questo in-

contra nella necessità di rispettare la spontaneità dei processi economici. Ed è su questo specifico terreno che lo spirito riformatore dovrebbe invece confrontarsi spingendosi a favore di un definitivo superamento del modello della pianificazione, tipico delle politiche industriali, verso una politica della concorrenza, imperniata su regole generali finalizzate a proteggere l'intrinseco valore del processo della competizione economica, e della regolazione generale, obiettiva e neutrale rispetto agli interessi in gioco.



Palazzo Chigi, sede del Governo

